



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Oggetto: Rilascio autorizzazione ai sensi dell'art.31 del T.U.L.P.S., in relazione ai servizi di cui all'art.6 del D.M. 28 dicembre 2012, n.266, in caso di armatore stabilito in altro Stato UE. Quesito.

ALLE QUESTURE DI

GENOVA - ROMA

E, PER CONOSCENZA:

ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

6° REPARTO – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

ROMA

(SEGRETERIA.REPARTO6@MIT.GOV.IT)

Con nota del 1° agosto decorso la società “TRISKEL RISK MANAGEMENT S.r.l.” ha segnalato a questo Dipartimento – nonché al Comando Generale delle Corpo delle Capitanerie di Porto - la difficoltà manifestata dalla Questura di Genova ad individuare la competenza al rilascio dell'autorizzazione ex art.31 T.U.L.P.S., in relazione a quanto previsto dall'art.6 del D.M. in oggetto, essendo la richiesta avanzata in rappresentanza della società “Exmar Shipmanagement NV”, con sede ad Anversa (Belgio).

Al riguardo, si osserva che la citata “Exmar Shipmanagement NV” è stata nominata quale società di gestione dalla società LNG Shipping s.p, con sede legale a San Donato Milanese, armatrice di alcune unità navali battenti bandiera italiana, per le finalità previste dall'ISM code.

In proposito, il citato Comando Generale, ha chiarito che l'ISM code (codice internazionale sulla gestione della sicurezza marittima) consente ad un armatore (nel caso in esame la LNG Shipping s.p.) “...di delegare ogni genere di attività attinente alla gestione di navi di sua proprietà (dalla stipula dei contratti di arruolamento degli equipaggi, alla gestione delle certificazioni di sicurezza delle navi, all'organizzazione delle visite nei cantieri per la manutenzione, ecc.) ad una società terza che ne acquisisce, quindi, la titolarità e la piena rappresentanza sia per la normativa internazionale sia per la normativa nazionale applicabile. Tale posizione permette, pertanto, di riconoscere in quest'ultima società di gestione il reale soggetto cui interfacciarsi per ogni ulteriore questione attinente la gestione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

delle navi di proprietà dell'armatore delegante che, in tale situazione risulta completamente avulso da ogni contesto...".

Da ciò consegue, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012, n.266, attuativo, come noto, dell'art.5, commi 5 e 5 bis, del D.L. 107/2011, l'armatore di riferimento è quello che acquisisce la gestione della nave che, nella fattispecie, risulta stabilito in un altro Stato dell'Unione Europea.

Nel caso di specie, si ritiene che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.31 T.U.L.P.S. (ovvero art. 28 in relazione alla tipologia di arma), si possa fare riferimento alla provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza il cui titolare è investito della rappresentanza dell'armatore.

La Questura di Roma, competente al rilascio della licenza di cui al citato art.31 T.U.L.P.S., è pregata di comunicare alla società interessata, nei modi ritenuti opportuni, i contenuti della presente nota.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa

VA/D'Ag (vig/pirateria/20124/ Q.RM art 31_armatore europeo)